



# Questura di Novara

## UFFICIO DI GABINETTO

Cat. H1/20/2014/GAB

Novara, 17 marzo 2014

**OGGETTO:** Servizio "alloggiati *Web*".  
Procedura per proprietari o gestori di case o di appartamenti per vacanze e per affittacamere.-

SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA DI NOVARA	LORO SEDI
PROVINCIA DI NOVARA – ASSESSORATO AL TURISMO	NOVARA
A.S.C.O.M.	NOVARA
CONFESERCENTI NOVARA E V.C.O.	NOVARA
FEDERALBERGHI NOVARA E V.C.O.	VERBANIA
FAITA PIEMONTE	VERBANIA
AGENZIA TURISTICA LOCALE	NOVARA
	STRESA
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI	STRESA
A.I.O.P PIEMONTE	TORINO
A.N.B.B.A. PIEMONTE	TORINO
ASSOCIAZIONE B&B CASE PIEMONTESI	CAPREZZO
F.I.M.A.A. - Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari	NOVARA
F.I.A.I.P. - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali	NOVARA
ANAMA - Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari	NOVARA
e, per conoscenza	
PREFETTURA	NOVARA
COMANDO PROVINCIALE ARMA CARABINIERI	NOVARA

Facendo seguito alla nota pari categoria del 03 giugno 2013, allegata per pronto riferimento, si comunica, che il Ministero dell'Interno ha provveduto ad implementare il portale "Alloggiati *web*" nella parte relativa alla gestione delle strutture ricettive che rientrano nella categoria di proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze ed affittacamere, tra le quali, secondo quanto precisato, anche le Agenzie Immobiliari e i gestori delle case e appartamenti per vacanze che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale.

Nel premettere che è possibile visionare la guida per l'utilizzo del servizio sul portale internet <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it>, alla sezione *Supporto Tecnico* → *Manuali*, si



anticipa che a partire dal 5 maggio p.v., le strutture ricettive rientranti nella predetta categoria che si iscriveranno per la prima volta al portale "Alloggiati *web*" dovranno inserire in una apposita maschera i dati relativi agli appartamenti gestiti; dati che, successivamente in fase di compilazione delle schedine alloggiati, potranno essere richiamati senza necessità di doverli nuovamente inserire. Diversamente, per le strutture ricettive già iscritte provvederà direttamente questo Ufficio ad apportare tali modifiche.

Tanto premesso, si richiede, come per il passato, di voler dare la più ampia diffusione della presente nota – comprensiva delle f.a.q. allegate – a tutti i destinatari volendo provvedere ad una attività di sensibilizzazione in merito onde evitare l'applicazione delle sanzioni di natura penale connesse al mancato adempimento delle disposizioni in materia.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione già prestata in passato.

(originale firmato agli atti)

IL QUESTORE  
(Carlo)



## SISTEMA INFORMATICO "ALLOGGIATI WEB" F.A.Q.

### CHI È IL DESTINATARIO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA?

- gestori di esercizi alberghieri;
- gestori di altre strutture ricettive;
- chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;
- proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze;
- affittacamere;
- gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad es. *bed and breakfast*, *ostelli della gioventù*, *affittacamere*, *case e appartamenti per vacanze*, *alloggi turistico rurali*, *residence*), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione Piemonte;
- Case di riposo (o case di salute);
- Case di cura.

### QUAL È LA DIFFERENZA TRA CASE DI CURA E CASE DI RIPOSO?

La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (vd. Cass. 15.02.2011, n. 5584) distingue, in ordine agli obblighi di comunicazione, tra case di cura e case di riposo.

Le **case di cura**, infatti, sono le strutture nelle quali la permanenza è determinata dall'offerta, preminente, delle cure mediche (tra le quali rientra anche la riabilitazione), a differenza della **case di riposo (o case di salute)** nelle quali l'offerta è di ospitalità, ancorché di persone malate (assistenza sociale residenziale, assistenza infermieristica per anziani o disabili, assistenza residenziale per persone affette da ritardi o disturbi mentali, o che abusano di sostanze stupefacenti).

Posta questa distinzione, le **case di riposo**, alla pari delle strutture ricettive, sono soggette agli obblighi di identificazione e comunicazione in precedenza indicati.

Diversamente, le **case di cura** sono obbligate alla tenuta dello *speciale registro* previsto dall'art. 193 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Attualmente, tuttavia, il D.M. 7 gennaio 2013 (allegato tecnico) equipara le due tipologie di struttura in ordine alle modalità di trasmissione, limitandosi ad **escludere le case di cura dal rilevare i dati del documento di identità**. Ciò significa che, attualmente, sia le case di cura che le case di riposo devono adempiere ai rispettivi obblighi attraverso la procedura telematica "alloggiati Web".



## QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN CAPO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE E PER AFFITTACAMERE?

Si premette, innanzitutto, che rientrano in questa categoria, oltre ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze ed affittacamere, anche le Agenzie Immobiliari e i gestori delle case e appartamenti per vacanze che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale

Anche per tali soggetti è obbligatorio l'invio dei dati relativi alle persone alloggiate nei tempi e nelle forme disposte dal D.M. 17 gennaio 2013 (entro 24 ore dall'arrivo, immediatamente per soggiorni inferiori a 24 ore).

In particolare, il portale "alloggiati Web" dal 29 maggio 2013 sarà implementato con il campo denominato *Appartamento* che sarà "a campo libero" e vi dovranno essere inserite le informazioni relative all'esatta ubicazione (indirizzo, Comune etc) dell'appartamento occupato dal soggetto per cui si sta compilando la schedina.

Dal 5 maggio 2014, anche tali soggetti verranno registrati al sistema "alloggiati Web" tramite apposita scheda, e i dati comunicati potranno poi essere richiamati dai proprietari e/o gestori all'atto della compilazione delle schedine.

## QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE?

I soggetti predetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti e devono, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, immediatamente per soggiorni inferiori a 24 ore, comunicare alla Questura di Novara i seguenti dati in via telematica:

1. data di arrivo
2. numero di giorni di permanenza
3. cognome
4. nome
5. sesso
6. data di nascita
7. luogo di nascita
8. cittadinanza
9. tipo, numero e luogo di rilascio del documento di identificazione (ad esclusione delle case di cura)

Se si tratta di un **nucleo familiare** o di un **gruppo guidato**, sarà sufficiente segnalare tali dati per il capo famiglia o capogruppo che indicheranno i seguenti dati degli altri soggetti:

1. numero giorni di permanenza
2. cognome
3. nome
4. sesso
5. data di nascita
6. luogo di nascita
7. cittadinanza



### COSA DEVO FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO "ALLOGGIATI WEB"?

Per accedere al servizio, che è gratuito, è sufficiente trasmettere il *modulo di adesione* (che è possibile "scaricare" al seguente indirizzo web: [http://questure.poliziadistato.it/file/20950\\_8221.pdf](http://questure.poliziadistato.it/file/20950_8221.pdf), corredato dell'eventuale delega: [http://questure.poliziadistato.it/file/20950\\_8222.pdf](http://questure.poliziadistato.it/file/20950_8222.pdf), e della fotocopia sottoscritta di un documento di identità) alla Questura di Novara (via e-mail: [gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it), o tramite fax: 0321/388690) indicando un recapito telefonico al quale sarete contattati per il ritiro delle credenziali di accesso.

### SONO POSSIBILI ALTRI METODI DI TRASMISSIONE DEI DATI?

**No.** Con il D.M. 7 gennaio 2013 il sistema informatico "alloggiati Web" viene individuato quale sistema unico di trasmissione alle Questure dei dati relativi agli alloggiati che non potranno, pertanto, essere consegnati in formato cartaceo, o in altra forma, né alla Questura, né ad altri enti (vd. Comune) o Forze di Polizia per il successivo inoltro.

### COSA FARE SE IL SISTEMA "ALLOGGIATI WEB" NON FUNZIONA?

Nell'eventualità vi siano dei problemi di natura tecnica al sistema "alloggiati Web" che impediscano la trasmissione telematica delle schedine dovrà essere contattata la Questura di Novara al numero telefonico 0321/3881 per ottenere l'autorizzazione alla trasmissione non telematica dei dati delle persone alloggiate

In tale evenienza i dati relativi alle persone alloggiate potranno essere trasmessi tramite fax al numero 0321/388690, o tramite **posta elettronica certificata** all'indirizzo [gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it), con l'invio di un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati con tutti dati richiesti normalmente dal sistema.





# Questura di Novara

## UFFICIO DI GABINETTO

Cat. HI/20/2013/GAB

Novara, 03 giugno 2013

OGGETTO: Servizio "alloggiati Web".  
D.M. 17 gennaio 2013.-

SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA DI NOVARA	LORO SEDI
PROVINCIA DI NOVARA – ASSESSORATO AL TURISMO	NOVARA
A.S.C.O.M.	NOVARA
CONFESERCENTI NOVARA E V.C.O.	NOVARA
FEDERALBERGHI NOVARA E V.C.O.	VERBANIA
FAITA PIEMONTE	VERBANIA
AGENZIA TURISTICA LOCALE	NOVARA
	STRESA
A.I.O.P PIEMONTE	TORINO
A.N.B.B.A. PIEMONTE	TORINO
ASSOCIAZIONE B&B CASE PIEMONTESI	CAPREZZO
e, per conoscenza	
PREFETTURA	NOVARA
COMANDO PROVINCIALE ARMA CARABINIERI	NOVARA

In data 17 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale in oggetto che, alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, ha dato disposizioni in merito alle comunicazioni all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive, come previsto dall'art. 109 T.U.L.P.S.

Com'è noto, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, attualmente la trasmissione dei dati in parola va fatta unicamente e direttamente alla Questura competente per territorio e non saranno, pertanto, accettate trasmissioni che non rispettino il predetto obbligo.



Tra le novità di maggior rilievo, si segnala, innanzitutto, la precisazione, contenuta nell'articolo 1 del predetto D.M., relativa alle tempistiche della trasmissione. Se, infatti, viene mantenuto in linea generale l'obbligo di trasmettere tali dati entro le 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, nondimeno, nell'eventualità si tratti di soggiorni inferiori alle 24 ore, la comunicazione dovrà essere fatta immediatamente.

In merito alle modalità di trasmissione, il già operante servizio telematico gratuito "alloggiati Web" deve considerarsi, alla luce del D.M. in oggetto, l'unico sistema utilizzabile per la trasmissione dei dati dei soggetti alloggiate presso strutture ricettive. Unica eccezione a tale modalità di trasmissione si ha in caso di impedimenti di natura tecnica che rendano temporaneamente non fruibile il sistema con conseguente trasmissione dei dati in parola via fax o tramite posta elettronica certificata.

Per fruire del servizio gratuito "alloggiati Web" è necessario richiedere le credenziali alla Questura di Novara.

Tanto premesso, si richiede, come per il passato, di voler dare la più ampia diffusione della presente nota – comprensiva delle f.a.q. allegate – a tutti i destinatari volendo provvedere ad una attività di sensibilizzazione in merito onde evitare l'applicazione delle sanzioni di natura penale connesse al mancato adempimento delle disposizioni in materia.

Ogni utile notizia, compresi i documenti allegati alla presente e i moduli per ottenere le credenziali di accesso al sistema "alloggiati Web", è pubblicata al seguente indirizzo: <http://questure.poliziadistato.it/Novara/articolo-6-353-20950-1.htm>.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione già prestata in passato.

IL QUESTORE  
(Sarlo)

